

# GLI ARCHIVI PUBBLICI

*a cura di*

LAURA GIAMBASTIANI

CIVITA EDITORIALE

COLLANA DI ARCHIVISTICA, DOCUMENTAZIONE E STORIA  
diretta da Laura Giambastiani

*Comitato scientifico:*

Francesco De Luca, Andrea Giorgi, Roberto Guarasci, Giovanni Paoloni, Beatrice Romiti,  
Lucia Roselli, Raffaella Zaccaria

*I testi pubblicati sono stati esaminati e approvati dai Referees*

Dicembre 2018

Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale o con qualsiasi strumento

ISBN 978-88-943992-0-2

CIVITA EDITORIALE

Via Pardini, 23 - Torre del Lago - Lucca

[www.civita.net](http://www.civita.net)

Il volume, nato da una ricerca sostenuta dal Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell'Università degli Studi di Firenze, viene pubblicato con i fondi LAURAGIAMBASTIANIRICATEN15 FONDO DI ATENEIO 2015.

## PRIME RIFORME AMMINISTRATIVE E BUROCRATICHE A LUCCA DURANTE IL DUCATO BORBONICO

*Beatrice Romiti*

A partire dal 1813, quella che era stata la grande potenza napoleonica iniziò, con sempre maggiore significato, a perdere la sua forza e, proprio alla fine di quell'anno, le truppe inglesi, sia pure solo per pochi giorni, entrarono a Lucca. La situazione storico politica era comunque in forte divenire tanto che nell'anno successivo, ovvero nel 1814, a seguito della caduta di Napoleone, la famiglia Baciocchi dovette lasciare la città di Firenze, per trasferirsi, in un primo momento al Pisa e poi a Lucca. Il 19 febbraio Felice Baciocchi se ne andò dalla città di Lucca consegnando il Governo nelle mani di Elisa la quale, a sua volta, lasciò il comando in data 14 marzo.

A seguito dell'abbandono della città da parte di Elisa, arrivarono le truppe Napoletane guidate dal Conte Gaetani che dettero vita a un Governo degli Stati Lucchesi. Alcuni giorni più tardi, il 7 aprile, venne costituita l'Amministrazione Provvisoria dello Stato di Lucca<sup>1</sup>. Ma anche questa reggenza durò per un periodo ben limitato, fino a che la città, nel mese di Febbraio del 1815 passò sotto il governo del Tenente Colonnello Giuseppe Werklein<sup>2</sup> che vi rimase per alcuni anni fino a quando, il 22 novembre 1817, a seguito delle decisioni del Congresso di Vienna e di altri conseguenti accordi, il quale il Cavaliere de Bardaxi e Azara, Ministro Plenipotenziario, annuncio l'arrivo a Lucca della Duchessa Maria Luisa di Borbone e nominò un Governo provvisorio composto da personaggi lucchesi di rilievo quali Giacomo Cittadella, al quale venne dato la carica di Presidente, e inoltre Cesare Lucchesini, Francesco Buonvisi, Carlo Orsucci, Francesco Di Poggio, Jacopo Fatinelli, Pellegrino Marchiò e inoltre Giuseppe Graziani che assunse le funzioni di Segretario Generale<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> ROMITI A., *L'archivio Storico di Borgo a Mozzano, Inventario*, Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 1975, p. 139. L'Amministrazione Superiore Provvisoria dello Stato di Lucca era "...dipendente dal Ministero dell'Interno e dei Dipartimenti Italic Meridionali provvisoriamente occupati, residente a Bologna."

<sup>2</sup> In merito all'operato del Werklein gli storici in più riprese gli hanno attribuito più opere negative di quelle positive e costruttive.

<sup>3</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, Tomo I, Francesco Baroni stampatore ducale, 1817-18, proclama n. 1, 22 novembre 1817, pp. 1-3.

Il mese successivo dello stesso anno, in data 17 dicembre, con la deliberazione n. 15 venne nominata una Commissione alla quale venne affidato il compito di “formare un Corpo di nuova Legislazione per il Ducato”. Gli uomini che furono chiamati a far parte della citata Commissione, riportati nell’articolo 1 furono: gli avvocati Giuseppe Di Poggio, Giuseppe Pellegrini, D. Pardo Pardi, Bernardino Berrettini, inoltre il notaio Bernardino Gabbrielli e i procuratori Giovanni Betti e Alessandro Paoletti; quale Segretario fu nominato Girolamo Bongi<sup>4</sup>.

Il Governo del Ducato in sostanza iniziò ad operare, attraverso azioni mirate, a partire dal 1818 e in particolare si ricorda, il 13 gennaio, il decreto n. 40 nel quale fu stabilito che tra le cariche istituzionali dovessero esserci: un Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, al quale veniva affidata anche la soprintendenza delle Acque e Strade, un Direttore Generale dell’Interno, un Direttore Generale delle Finanze e della Forza Armata, un Presidente del Buon Governo con direzione alle Poste e un Presidente di Grazia e Giustizia<sup>5</sup>. Alcuni giorni più tardi, al fine di dare più idonea forma alla struttura burocratica, in tempi rapidi vennero emanati i Decreti di Nomina degli Impiegati del: Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri<sup>6</sup>, del Direttore Generale dell’Interno<sup>7</sup>, del Direttore Generale

---

<sup>4</sup> Ivi, Deliberazione 15, 17 dicembre 1817, pp. 24-26, art. 2. La Commissione aveva il compito di “...prendere in considerazione parimente le Leggi Statutarie che avevano vigore prima della promulgazione del Codice Napoleonico, e dello stesso Codice Napoleone colle modificazioni...”.

<sup>5</sup> Ivi, Decreto, n. 40, 13 gennaio 1818, pp. 81-82, art. 6. Gli uomini che facevano parte del Consiglio di Stato erano: Ascani Mansi con la carica di Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Pellegrino Frediani con la carica di Direttore Generale dell’Interno, Pellegrino Marchiò con la carica di Direttore Generale delle Finanze e della Forza Armata, Carlo Orsucci con la carica di Presidente del Buon Governo con direzione alle Poste e a Francesco Di Poggio venne data la carica di Presidente di Grazia e Giustizia. Nello stesso decreto vennero riconosciuti come Consiglieri i Signori Cesare Lucchesini, Domenico Rustici, Andrea Frediani e Giovacchino Totti di Cardoso, come Segretario Francesco Cerù e come Consiglieri onorari i Signori Federico Bernardini e Tommaso Trenta.

<sup>6</sup> Ivi, Decreto, n. 47, 17 gennaio 1818, p. 98. Vennero nominati i Signori Alessandro Bossi come Segretario Generale, Domenico Giorgi come Vice-Segretario, Michele Cervelli come Segretario Ingegnere, Carlo Guidotti come Commesso Protocollista, un usciere e un Servitore di Burò.

<sup>7</sup> Ivi, Decreto, n. 48, 17 gennaio 1818, p. 99. Vennero nominati i Signori Andrea Guidotti come Segretario Generale, Salvatore Bianchini come Vice-Segretario,

delle Finanze e della Forza Armata<sup>8</sup>, del Presidente del Buon Governo con direzione alle Poste<sup>9</sup> e del Presidente di Grazia e Giustizia<sup>10</sup>.

I Ministri e i Direttori sopra citati, con altri quattro che dovevano essere nominati e da un Segretario<sup>11</sup>, andarono a formare il Consiglio di Stato, organo di grande rilievo in quanto ad esso venivano sottoposti i progetti di legge e gli affari che venivano giudicati di sua competenza secondo le regole stabilite da un apposito regolamento<sup>12</sup>. La Presidenza del Consiglio venne affidata alla Duchessa Maria Luisa di Borbone e, in caso di sua assenza, la carica veniva assunta da suo figlio Carlo Luigi<sup>13</sup>. Al fine di fornire maggiore completezza tali riforme, in pari data venne emanato un Regolamento per l'esecuzione del Consiglio di Stato, un organo che si riuniva settimanalmente nella sede del Palazzo Ducale tanto per le riunioni ordinarie, quanto per le riunioni straordinarie. Il Consiglio di Stato esprimeva le proprie decisioni attraverso votazioni<sup>14</sup>.

Solo un mese più tardi venne emanato un ulteriore decreto finalizzato a chiarire le attribuzioni date al Ministro Segretario di

---

Domenico Galli come Protocollista, Pietro Bracer come Commesso, Luigi Lencioni usciere e Giuseppe Barsi come Servitore di Burò.

<sup>8</sup> Ivi, Decreto, n. 49, 17 gennaio 1818, p. 100. Vennero nominati i Signori Lorenzo Grossi come Segretario Generale, Domenico Masseangeli come Vice-Segretario, Girolamo Calandrini come Protocollista e Indicista, Paolo Morganti come Commesso, Francesco Quilici usciere e Lorenzo Laurenzi come Servitore di Burò.

<sup>9</sup> Ivi, Decreto, n. 50, 17 gennaio 1818, pp. 101. Vennero nominati i Signori Pallavicino Pallavicini come Segretario Generale, Angelo Belluomini come Vice-Segretario, Francesco del fu Giovanni Martelli come Protocollista, Jacopo Carcani come Commesso, Giovanni Palagi usciere e Pompeo Guidi come Servitore di Burò.

<sup>10</sup> Ivi, Decreto, n. 51, 17 gennaio 1818, pp. 102. Vennero nominati i Signori Federigo Ricchetti come Segretario Generale, Paolo di pasquale Menicucci Sotto Segretario Protocollista, Serafino Bossi e Pietro Laurenzi come Commessi, Giacomo Ottavio De Nobili come soprannumerario senza retribuzione, Luigi Cecchi come usciere e Quirico Frediani come Servitore di Burò.

<sup>11</sup> Ivi, Decreto, n. 52, 17 gennaio 1818, pp. 103. Come Sotto Segretario venne nominato il Signor Giuseppe Masseangeli.

<sup>12</sup> Ivi, Decreto, n. 40, 13 gennaio 1818, pp. 80-81, artt. 1-4. Nei casi in cui dovevano essere trattati argomenti particolari ai membri istituzionali del Consiglio potevano essere aggiunti quei personaggi "...in istato di somministrarci i lumi...".

<sup>13</sup> Ivi, Decreto, n. 40, 13 gennaio 1818, p. 81, art. 5. Nel caso in cui entrambi non fossero in grado di poter presiedere alle adunanze del Consiglio di Stato la presidenza veniva assunta dal Ministro Segretario di Stato.

<sup>14</sup> Ivi, Regolamento, n. 41, 13 gennaio 1818, p. 84, art. 7. La votazione doveva dare un risultato unanime e se questo non era possibile veniva rimandata la trattazione alla prima seduta utile.

Stato; in tale testo venne precisato che doveva mantenere i rapporti con i Ministri Stranieri e con i diplomatici e sovrintendere ai lavori per il mantenimento delle spiagge, dei porti, dei laghi, dei fiumi, dei canali e inoltre doveva sovrintendere alla costruzione e al mantenimento delle Strade Postali<sup>15</sup>. Nello stesso decreto, il titolo III viene dedicato interamente alle attribuzioni che furono riconosciute al Consigliere di Stato Direttore Generale delle Finanze e Forza Armata; tra queste si ricordano i compiti di vigilare sopra l'Amministrazione delle Dogane dei Sali e dei tabacchi, sopra l'Ufficio del Bollo, sopra le casse del Tesoro e sopra la Gendarmeria<sup>16</sup>, mentre il Titolo IV sono elencate le attribuzioni riconosciute al Consigliere di Stato Presidente di Grazia e Giustizia<sup>17</sup>. Inoltre, al Consigliere di Stato Presidente del Buon Governo venne affidata la direzione sugli organi di Polizia e sulle Poste<sup>18</sup> e ai Segretari Generali e Commessi dei Dipartimenti vennero attribuite le funzioni relative alla posta, al protocollo e all'archivio<sup>19</sup>.

In pari anno venne emanato un decreto che riorganizzava il sistema contributivo; in primo luogo il titolo I° si occupò di fare chiarezza sui pagamenti delle contribuzioni che dovevano avvenire con precise scadenze quali il 15 marzo, il 15 giugno, il 31 agosto e il 30 ottobre<sup>20</sup>. Le esazioni venivano effettuate dai Camarlinghi i quali avevano l'obbligo di risiedere nel capoluogo<sup>21</sup> e di tenere aperto un

---

<sup>15</sup> Ivi, Decreto, n. 60, 9 febbraio 1818, p. 118, Titolo I, artt. 1-4. In oggetto ai lavori alle Strade Postali venne precisato che doveva essere emanato uno specifico regolamento.

<sup>16</sup> Ivi, Decreto, n. 60, 9 febbraio 1818, pp. 120-121, Titolo III, artt. 1-6.

<sup>17</sup> Ivi, Decreto, n. 60, 9 febbraio 1818, pp. 121-122, Titolo IV, artt. 1-6. Il consigliere doveva tenere rapporti e produrre i carteggi con i Tribunali, sovrintendere alle carceri, vidimare gli atti che andavano all'Estero e legalizzare le firme degli uffici Pubblici.

<sup>18</sup> Ivi, Decreto, n. 60, 9 febbraio 1818, p. 123, Titolo V, artt. 1-5. In oggetto al corpo di polizia aveva la facoltà di emanare ordini e disposizioni.

<sup>19</sup> Ivi, Decreto, n. 60, 9 febbraio 1818, pp. 124-125, Titolo VI, artt. 1-9. La consegna della documentazione all'Archivio di Stato doveva avvenire con cadenza triennale mentre le carte del dipartimento degli affari Esteri e del buon Governo dovevano essere "...se segrete saranno depositate alla Nostra Reale Intima Segreteria; se pubblicati saranno trasportati all'Archivio di Stato...".

<sup>20</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, Tomo II, Francesco Baroni stampatore ducale, 1818, decreto n. 15, 23 luglio 1818, art. 1, p. 27. L'art. 2 precisa che i contribuenti che non avessero pagato entro le date riportate nell'art. 1 dovevano pagare una multa pari al 10 per cento dell'imposizione.

<sup>21</sup> Ivi, Decreto, n. 15, 23 luglio 1818, p. 32, Titolo II, art. 23. I Camarlinghi come i Gestori, pena la destituzione, non potevano assentarsi senza avere il permesso dal Direttore Generale delle Finanze.

ufficio per almeno quattro ore al giorno, precisandosi che nei periodi di scadenza delle imposte le ore di apertura dovevano essere nove<sup>22</sup>; era previsto che in presenza di malattia o di altro impedimento “legittimo”, il Camarlingo o l’esattore poteva essere sostituito da un “Gestore”<sup>23</sup> con la clausola che dell’operato di quest’ultimo rispondeva direttamente il Camarlingo o l’Esattore<sup>24</sup>. Per avere la possibilità di esercitare tali attività era loro compito fornire una cauzione rappresentata da beni stabili<sup>25</sup> e tale cauzione, ai fini della sua regolarità, doveva essere approvata dall’Agente della Contabilità. Secondo i casi specifici, era inoltre compito, del direttore Generale delle Finanze e del Direttore dell’Interno provvedere all’esecuzione dei Ruoli<sup>26</sup>. In periodi cadenzati e regolamentati, inoltre, l’Ispettore delle Casse Pubbliche aveva il compito di consegnare all’Esattore Maggiore i Ruoli<sup>27</sup>. Qualora vi fossero delle somme non registrate correttamente era possibile proporre reclami che potevano avere i seguenti oggetti: “discarico o sgravio”, “riduzione”, o “remissione o moderazione dell’imposta”<sup>28</sup>. I Camarlinghi dovevano formare i ruoli dei contribuenti e dovevano tenere sott’occhio la situazione dei pagamenti ponendo particolare attenzione a coloro che lasciavano

---

<sup>22</sup> Ivi, Decreto, n. 15, 23 luglio 1818, p. 29, Titolo II, art. 13. Il Camarlingo doveva affiggere sull’esterno della porta del suo ufficio la competenza territoriale di estrazione delle imposte.

<sup>23</sup> Ivi, Decreto, n. 15, 23 luglio 1818, p. 31, Titolo II, art. 21. Il nome del Gestore provvisorio veniva proposto dall’Esattore e approvato dal Direttore Generale delle Finanze.

<sup>24</sup> Ivi, Decreto, n. 15, 23 luglio 1818, p. 32, Titolo II, art. 22. Gli stipendi dei gestori venivano decisi dal Direttore Generale delle Finanze ma non potevano mai andare sotto la metà della cifra che veniva data all’Esattore o al Camarlingo.

<sup>25</sup> Ivi, Decreto, n. 15, 23 luglio 1818, p. 30, Titolo II, art. 14. Le iscrizioni ipotecarie su beni dovevano essere stipulate da un Notaio.

<sup>26</sup> Ivi, Decreto, n. 15, 23 luglio 1818, p. 33, Titolo III, art. 31. Il direttore delle Finanze rendeva esecutivi i ruoli delle contribuzioni pubbliche mentre al Direttore dell’Interno metteva in esecuzione i ruoli dei redditi “...spettanti alle Comuni”.

<sup>27</sup> Ivi, Decreto, n. 15, 23 luglio 1818, p. 34, Titolo III, art. 33. Secondo una precisa tempistica gli Ispettori delle Casse Pubbliche dovevano trasmettere i Processi verbali ai Dipartimenti.

<sup>28</sup> Ivi, Decreto, n. 15, 23 luglio 1818, pp. 35-40, Titolo IV, artt. 40-67. L’intero titolo V viene dedicato alla materia relativa ai reclami. La revisione poteva essere richiesta in caso di discarico per le seguenti motivazioni: qualora venisse accertato che colui che veniva tassato non era il reale proprietario, quando il fondo era situato in una comunità diversa da quella ove insisteva e quando al proprietario veniva applicata una somma non corretta.

scadere la seconda rata. In riferimento a coloro che non pagavano si applicavano i seguenti procedimenti amministrativi: “La notificazione” e “L’Intimazione” e potevano essere iniziati i procedimenti giudiziari come il pignoramento<sup>29</sup> o il sequestro e la vendita dei beni<sup>30</sup>.

Tra gli altri registri che dovevano essere redatti e conservati dai Camarlinghi, oltre ai sopra citati Ruoli, si ricordano: il repertorio delle partite di esazione, i libri giornale, i libri matricola e i libri di cassa<sup>31</sup>. Sia i Camarlinghi che l’Esattore Maggiore dovevano, con cadenza quindicinale, versare all’Ispettore delle pubbliche casse i proventi che avevano riscosso<sup>32</sup>. Lo stipendio delle figure contabili, Camarlingo e Esattore Maggiore, veniva determinato su una base fissa determinata in rapporto a quelle che erano le contribuzioni e una somma variabile a seconda dell’entità dell’esazione<sup>33</sup>. Il titolo VIII prese in carico l’argomento relativo ai “procedimenti contro i Contabili” i quali potevano “...esser soggetti all’esecuzione reale e personale...” nei casi in cui non avessero versato le somme da loro riscosse<sup>34</sup>.

Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento datato 13 gennaio 1818, non fu mantenuto quanto previsto nell’anno 1805, come invece aveva stabilito dal trattato di Vienna. L’intero ordinamento giudiziario fu riorganizzato attraverso un Giudice

---

<sup>29</sup> Ivi, Decreto, n. 15, 23 luglio 1818, p. 50, Titolo V, art. 104. Nei casi in cui il debitore non possedeva niente da poter essere pignorato era compito del Latore di Compulsorie o Mazziere di redigere, alla presenza di due testimoni, un verbale.

<sup>30</sup> Ivi, Decreto, n. 15, 23 luglio 1818, pp. 40-51, Titolo V, artt. 68-111. Il decreto definisce con precisione quali dovevano essere le azioni legali finalizzate al recupero del credito da versare sia a favore del Ducato che delle singole Comunità.

<sup>31</sup> Ivi, Decreto, n. 15, 23 luglio 1818, p. 57, Titolo VII, art. 141. Come prescritto dall’articolo 142 i libri giornali dovevano essere numerati a carta e “...contrassegnati dall’Ispettore delle Casse...”.

<sup>32</sup> Ivi, Decreto, n. 15, 23 luglio 1818, p. 61, Titolo VII, art. 161. Come specifica l’articolo successivo la responsabilità dell’invio del denaro contante all’Ispettore era a cura di Contabili.

<sup>33</sup> Ivi, Decreto, n. 15, 23 luglio 1818, pp. 62-63, Titolo VII, art. 165-171. Nel decreto viene inoltre specificato che le spese per i registri, i libri giornale e gli atti in genere erano completamente a carico dei Contabili.

<sup>34</sup> Ivi, Decreto, n. 15, 23 luglio 1818, pp. 63-64, Titolo VIII, art. 172. Nell’esecuzione del decreto venne specificato che il mandato di arresto contro i Camarlinghi che andavano contro il proprio operato doveva essere rilasciato dal Direttore Generale delle finanze su “...interesse...” del Direttore del Tesoro e del Direttore dell’Interno.

Ordinario per il civile e un Giudice Ordinario per il criminale, ed inoltre un tribunale di commercio e un tribunale supremo<sup>35</sup>.

Alcuni mesi più tardi, in data 28 ottobre 1818 venne emanato un nuovo decreto che aveva il compito di riorganizzare l'intero sistema Comunitativo essendosi rilevato che, nel Ducato, la riunione di molte parrocchie sotto un'unica amministrazione aveva portato a un eccessivo dispendio economico<sup>36</sup>. Di conseguenza, venne riorganizzata la suddivisione territoriale del ducato in 14 vicarie: Lucca, Capannori, Camaiole, Viareggio, Borgo, Bagno, Villa Basilica, Nozzano, Pescaglia, Coreglia, Gallicano, Castiglione, Minucciano, Montignoso. Ogni vicaria estendeva la propria giurisdizione alle parrocchie e alle sezioni che si costituivano come comunità<sup>37</sup>. In allagato al decreto si trova anche la "Tavola o Elenco" delle Vicarie, nella quale per Borgo a Mozzano le Comunità riconosciute erano le seguenti: Borgo San Jacopo Capoluogo, Anchiano, Dezza, Lugnano e Bugnano, Cerreto di sopra, Cerreto di sotto, Chifenti, Corsagna, Cune, Diecimo, Domazzano, Fornoli, Gioviano, Granajola, Oneta, Partigliano, Pieve a Solazzo, Pieve dei Monti di Villa, Rocca, Tempagnano di Valdottavo e Valdottavo<sup>38</sup>.

In tutti i capoluoghi di Vicaria, con le eccezioni di Capannori e Nozzano, risiedeva un Commissario del Governo, con un Cancelliere che aveva il compito di riunire il Parlamento; quest'ultimo organismo era composto da un deputato per ogni comunità ed era presieduto dal Commissario<sup>39</sup>. In ogni comunità, ad eccezione di quella di Lucca, era presente un Consiglio, composto dai capifamiglia maggiorenni e ivi domiciliati da almeno 9 anni, tutti gli altri uomini non domiciliati ma con un reddito imponibile pari a lire cinquecento, avevano diritto ad intervenire. Il Consiglio eleggeva al proprio interno il Presidente e un Cancelliere<sup>40</sup>; entrambe le cariche

---

<sup>35</sup> GIOVANNINI F., *Storia dello Stato di Lucca*, cit., pp. 262-263; MANCINI A., *Storia di Lucca*, cit., pp. 322-323.

<sup>36</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo III, 1818, decreto 35, 28 ottobre, p. 90.

<sup>37</sup> Ivi, artt.1-2, p. 91. Venne stabilito inoltre che le Vicarie dovevano prendere il nome dal Capoluogo.

<sup>38</sup> Ivi, pp. 134-135. La tavola riporta le Vicarie di Lucca, Capannori, Camajore, Viareggio, Bagno, Villa Basilica, Nozzano, Pescaglia, Coreglia, Gallicano, Castiglione, Minucciano, Montignoso e Borgo.

<sup>39</sup> Ivi, art. 3, pp. 91-92. Il decreto chiarisce inoltre che i Commissari e i Cancellieri delle Vicarie di Capannori e Nozzano avessero la residenza nella Comunità di Lucca e che sempre nella città convocavano i Parlamenti.

<sup>40</sup> Ivi, art. 4, p. 92. Il decreto specifica inoltre che coloro i quali partecipavano ai Consigli ma non erano residenti potevano esprimere solo con voto consultivo.

avevano durata triennale<sup>41</sup>. Nei casi in cui il numero della popolazione era pari o superiore a mille abitanti era stabilito che dovevano esserci cinque governatori; nei casi in cui il numero della popolazione era inferiore le cariche sopracitate scendevano dal numero di cinque a tre<sup>42</sup>. All'interno del Consiglio tra i Governatori nominati veniva eletto il Governatore Amministrante il quale era investito della carica di Deputato Membro del Parlamento di Vicaria e che doveva nominare il suo segretario<sup>43</sup>.

Al fine di dettare in maniera univoca le regole nel titolo V del Decreto vennero descritti i compiti dei Governatori. Tra le diverse attività che competevano al sopra citato amministrante vi era quella di rappresentare la Comunità in giudizio, di supervisionare l'amministrazione economica<sup>44</sup> e in particolare, nel mese di novembre di ogni anno, con l'aiuto del suo Segretario, doveva redigere il bilancio di previsione<sup>45</sup>; parallelamente doveva tenere in ordine tutti i registri della contabilità e il conto con il Camarlingo<sup>46</sup>. Entro la data del 15 gennaio il Governatore ed il segretario dovevano trasmettere, debitamente firmati, al Commissario i ruoli<sup>47</sup>; poteva tuttavia accadere che alcune somme fossero giunte dopo la consegna dei Ruoli e in tal caso era stato previsto che il Governatore doveva rilasciare gli ordini a riscuotere che venivano inviati al Commissario il quale, una volta resi esecutivi, li inviava al Camarlingo<sup>48</sup>. Il Governatore nei primi giorni del mese di gennaio di ogni anno doveva formare il ruolo della tassa

---

<sup>41</sup> Ivi, art. 10, p. 93. Il Presidente durava in carica tre anni e non poteva essere rieletto se non dopo altrettanti anni di vacanza dal posto mentre il Cancelliere poteva essere rieletto triennialmente. I tempi per quanto venne stabilito per la Comunità di Lucca erano diversi.

<sup>42</sup> Ivi, artt. 5, p. 92.

<sup>43</sup> Ivi, artt. 11-12, p. 94. Il Governatore Amministrante aveva il compito di nominare un Segretario a scelta tra i suoi colleghi.

<sup>44</sup> Ivi, artt. 16-17, p. 94. Il Governatore Amministrante si doveva occupare in modo esclusivo dell'amministrazione economica della Comunità che rappresentava.

<sup>45</sup> Ivi, art. 18, p. 95. I bilanci di revisione dovevano essere compilati su moduli appositi e entro la fine del mese di novembre dovevano essere approvati dal Consiglio.

<sup>46</sup> Ivi, artt. 18-19, p. 95. Come in altri casi citato i registri dovevano essere compilati su appositi stampati i cui modelli venivano resi noti dalla Direzione dell'Interno.

<sup>47</sup> Ivi, art. 21, p. 95. Lo stesso decreto chiarisce che "L'ammontare della somma esigibile di ciaschedun ruolo vien portata dal Governatore a debito del Camarlingo sul suo conto."

<sup>48</sup> Ivi, art. 22, p. 95. Gli ordini di incasso che arrivavano dopo la consegna dei Ruoli venivano registrati anche sul Conto del Governatore.

personale<sup>49</sup> il quale, entro il 15 del primo mese dell'anno, lo doveva inviare al Commissario di Vicaria che a sua volta lo inviava alla Direzione delle Finanze<sup>50</sup>. Per quanto riguardava la contabilità in uscita, il Governatore poteva emettere i mandati di pagamento sempre che le spese risultassero associate agli articoli del bilancio di Previsione<sup>51</sup>; non gli era permesso di eccedere nel pagamento delle somme in eccesso o di imputare pagamenti a articoli diversi da quelli previsti in precedenza<sup>52</sup>, oltrepassare con i pagamenti le somme previste nei singoli articoli di bilancio<sup>53</sup>, ordinare pagamenti per somme impreviste se non ha ottenuto l'autorizzazione del Commissario<sup>54</sup>. Alla carica di Governatore era inoltre affidata la funzione di sorvegliare sull'applicazione dei regolamenti di Polizia Municipale e Rurale<sup>55</sup>, e i compiti di vigilare sulla situazione dei fossi e dei canali<sup>56</sup> e di assumere la propria responsabilità nella corretta esecuzione dei lavori<sup>57</sup>; i Governatori consiglieri si esprimevano sugli oggetti riguardanti l'interesse della Comunità<sup>58</sup>.

Entro il mese di Novembre di ogni anno, il Consiglio Comunale si doveva riunire per discutere del bilancio di previsione; la discussione e l'accettazione di quest'ultimo dovevano essere approvate entro il 10 del mese di dicembre in modo tale che entro il

---

<sup>49</sup> Ivi, art. 23, p. 96. Il ruolo della tassa personale veniva redatto su una modulistica pre-stampata nella quale andavano registrati i contribuenti in ordine alfabetico.

<sup>50</sup> Ivi, art. 24, p. 96. Al Ruolo, inviato al Commissario di Vicaria, venivano applicate le tasse previste dal Tesoro.

<sup>51</sup> Ivi, art. 25, p. 96. Le spese che dovevano essere liquidate erano vincolate da quanto inserito nel bilancio di previsione.

<sup>52</sup> Ivi, art. 26, p. 96. Nei casi in cui il Governatore non avesse rispettato le regole rigide dettate dal decreto era previsto che dovesse corrisponderne in "proprio".

<sup>53</sup> Ivi, art. 27, p. 96. Anche in questo caso il Governatore che avesse contravenuto a questo articolo doveva pagare "in proprio".

<sup>54</sup> Ivi, art. 28, p. 96. In virtù del Decreto il Commissario poteva rilasciare l'autorizzazione speciale al pagamento per somme impreviste.

<sup>55</sup> Ivi, art. 29, p. 97. Il Governatore, sotto la propria responsabilità, poteva far rapporto contro coloro i quali non osservavano i regolamenti di Polizia Municipale e Rurale.

<sup>56</sup> Ivi, art. 31, p. 97. Al fine di avere la situazione dei fossi e canali sempre sott'occhio era stabilito che i Governatori dovessero prendere parte agli incontri convocati dalle Autorità preposte.

<sup>57</sup> Ivi, art. 32, p. 97. I lavori che erano sotto la responsabilità del Governatore erano sia quelli affidati "in amministrazione che in linea di cottimo".

<sup>58</sup> Ivi, art. 30, p. 97. I Governatori Consiglieri potevano comunicare anche direttamente al Commissario se avessero ritenuto che vi erano degli argomenti la cui trattazione poteva essere particolarmente vantaggiosa per la Comunità.

15 del suddetto mese potesse essere trasmesso al Commissario di Vicaria<sup>59</sup>. Nel successivo mese di febbraio si doveva svolgere una seduta del Consiglio durante la quale era dato al Governatore il compito di illustrare il bilancio dell'anno precedente; solo dopo la debita discussione la documentazione poteva essere inviata al Commissario<sup>60</sup>. Quest'ultimo inoltre poteva autorizzare anche riunioni straordinarie purché avesse ricevuto dal Governatore la formale richiesta corredata dall'ordine del giorno<sup>61</sup>.

Le riunioni del Consiglio venivano indette attraverso forme di pubblicizzazione ben precise: nel giorno festivo precedente all'incontro, al termine della Messa, il Cancelliere ne dava avviso e un'ora prima della convocazione faceva suonare la campana. Nella mezz'ora precedente all'inizio dei lavori veniva redatto l'elenco dei Capi famiglia presenti e si provvedeva a verificare la presenza di almeno due terzi dei Membri<sup>62</sup>. Tra i compiti del Cancelliere vi era la produzione, entro il termine della seduta, dell'elenco di coloro che non fossero stati presenti da inviare al Governatore<sup>63</sup>, di redigere il libro delle Deliberazioni<sup>64</sup>, di raccogliere i voti e di dare "estratto" delle deliberazioni<sup>65</sup>. Nello stesso decreto venne precisato che i Commissari di Vicaria, escluso quello di Lucca, avevano poteri sia giudiziari che amministrativi<sup>66</sup> e, relativamente al sistema giudiziario, esercitavano tutte le funzioni affidate al Podestà<sup>67</sup>.

---

<sup>59</sup> Ivi, art. 35, p. 98. Nel decreto vengono evidenziate tassativamente le date entro le quali presentare il bilancio di previsione.

<sup>60</sup> Ivi, art. 37, p. 98. Nel decreto venne previsto inoltre che il Consiglio potesse enunciare le proprie osservazioni prima che gli atti venissero inviati dal Presidente al Commissario.

<sup>61</sup> Ivi, art. 38, p. 98. Gli atti che venivano trattati senza l'autorizzazione erano considerati nulli.

<sup>62</sup> Ivi, art. 39, p. 99. Come si è notato in altri casi coloro i quali non si fossero presentati alla riunione del Consiglio e non avessero avuto una giustificazione valida erano tenuti al pagamento di un'ammenda quantificata in una Lira.

<sup>63</sup> Ivi, art. 40, p. 99. La nota degli assenti rimaneva in presso il Governatore per otto giorni al fine di permettere a coloro i quali non fossero stati presenti di produrre la necessaria giustificazione motivata e finalizzata a non incorrere nelle previste multe.

<sup>64</sup> Ivi, art. 42, p. 100. Le Deliberazioni dovevano essere firmate dal Cancelliere e dal Presidente.

<sup>65</sup> Ivi, artt. 43-44, p. 100. Il Cancelliere, una volta raccolti i voti, aveva anche il compito della loro contabilizzazione.

<sup>66</sup> Ivi, art. 50, p. 102. Il Commissario di Vicaria di Lucca aveva solo il potere amministrativo.

<sup>67</sup> Ivi, art. 51, p. 102. L'unica differenza tra i Commissari e i Podestà era specificata nella giurisdizione territoriale.

Nell'organizzazione venne inoltre stabilito che i Direttori delle Comunità, come gli Amministratori delle Vicarie e i Commissari fossero alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'Interno<sup>68</sup>. Tra i compiti istituzionali affidati ai Commissari, con alcune specifiche limitazioni, vi era l'approvazione dei bilanci di previsione<sup>69</sup>, la supervisione sulla consegna dei bilanci di previsione da parte dei Governatori al Consiglio<sup>70</sup>, dai bilanci preventivi dovevano estrarre i dati per formare i ruoli della tassa personale<sup>71</sup>, comunicavano alla Direzione dell'Interno i ruoli formati sui redditi patrimoniali sui Proventi e sulle tasse locali<sup>72</sup>, con cadenza trimestrale dovevano verificare i registri della Contabilità<sup>73</sup>, redigevano i bilanci di Previsione<sup>74</sup>, vigilavano sui mercati e verificavano che non vi fossero venduti cibi non conformi<sup>75</sup>, sorvegliavano sui pesi e misure<sup>76</sup>, rendevano esecutori gli ordini di tutte le Autorità<sup>77</sup>, firmavano i mandati di pagamento<sup>78</sup>, rappresentavano in giudizio la Vicaria<sup>79</sup> e

---

<sup>68</sup> Ivi, art. 53, p. 103.

<sup>69</sup> Ivi, art. 54, p. 103. Nelle approvazioni dei bilanci di previsione erano esclusi quelli in cui risultava la Tassa Fondiaria.

<sup>70</sup> Ivi, art. 55, p. 103. I lavori relativi al rispetto di tutti i passaggi che dovevano essere effettuati per la trasmissione dei Bilanci di previsione al Consiglio vengono in questa sede nuovamente tracciati in aggiunta a quanto era stato stabilito dal precedente articolo 35 dello stesso decreto.

<sup>71</sup> Ivi, art. 56, p. 103. Una volta perfezionati gli atti provenienti dalle misure previste dall'imposizione del Tesoro i ruoli dovevano essere trasmessi alla Direzione Generale delle Finanze.

<sup>72</sup> Ivi, art. 58, p. 104. I ruoli in cui venivano iscritte le imposte sopra citate erano provenienti dalle "...Comuni...".

<sup>73</sup> Ivi, art. 60, p. 104. I registri della Contabilità dovevano essere presentati dai Governatori.

<sup>74</sup> Ivi, art. 63, p. 104. I bilanci di previsione della Vicaria dovevano essere successivamente alla loro approvazione sottoposti alla verifica del Parlamento; questa avveniva nei primi giorni del mese di Gennaio.

<sup>75</sup> Ivi, artt. 64-65, pp. 104-105. Nei casi in cui fossero trovati sui mercati alimenti che potevano essere nocivi era loro compito di provvedere alla distruzione degli stessi.

<sup>76</sup> Ivi, art. 67, p. 105. Nel decreto viene inoltre specificato che la sorveglianza si estendeva a tutti gli oggetti sottoposti alla Grascia.

<sup>77</sup> Ivi, art. 68, p. 105. I Commissari potevano anche intraprendere dei carteggi con i Capi dei principali Dipartimenti.

<sup>78</sup> Ivi, art. 69, p. 105. La firma dei mandati di pagamento doveva essere conforme a quanto stabilito e approvato dalla Vicaria.

<sup>79</sup> Ivi, art. 74, p. 106. Il titolo IX del decreto riesce a puntualizzare ogni singolo e complesso compito che veniva attribuito al Commissario.

erano responsabili dell'operato del Cancelliere<sup>80</sup>. Questi ultimi erano incaricati della redazione dei Registri contabili della Vicaria, dei Processi verbali e dei processi verbali delle sedute del Parlamento<sup>81</sup>.

L'organo del Parlamento di doveva riunire nella residenza del Commissario, che ne era Presidente, nei primi cinque giorni del mese di Gennaio per discutere sul bilancio di previsione.<sup>82</sup> Tra le altre figure che dovevano garantire il buon funzionamento economico della Vicaria si trovava il Camarlingo ovvero colui il quale teneva in ordine sia le entrate che le uscite e provvedeva alla eventuale formazione dei ruoli<sup>83</sup>. Una particolare attenzione veniva inoltre rivolta al trattamento degli archivi precisando che era compito dei Cancellieri Comunitativi di consegnare ai Commissari gli Inventari della documentazione che era presente presso le amministrazioni Comunali; era compito successivamente dei Commissari di depositare e conservare il materiale documentario nell'Archivio della Vicaria<sup>84</sup>. I Governatori delle Comunità dovevano formare un registro ove riportare sia lo stato attivo che lo stato passivo e nel qual inserire i nominativi dei renditori, le nature delle rendite, le somme e le scadenze<sup>85</sup>.

Nello stesso anno, in data 6 dicembre, vennero nominati anche i funzionari e gli impiegati delle Vicarie; per il Borgo e si ebbe Baldassare Pellegrini come Commissario, Federico Andretti come Cancelliere e Sebastiano Biagi come Commesso<sup>86</sup>; al fine di rendere immediatamente esecutiva la nuova organizzazione nel giorno seguente vennero inoltre nominati i Presidenti dei Consigli delle Comunità del Ducato<sup>87</sup>.

---

<sup>80</sup> Ivi, art. 72, pp. 105-106. Nei casi in cui si fossero riscontrate delle mancanze da parte del Cancelliere era compito del Commissario di informare prontamente le Autorità Superiori.

<sup>81</sup> Ivi, artt. 75-83, pp. 106-107. Nel decreto viene inoltre specificato che i processi verbali del Parlamento dovevano essere firmati dal Presidente e dal cancelliere che li aveva redatti.

<sup>82</sup> Ivi, artt. 84-91, pp. 107-109. Nei casi in cui non vi fosse il Commissario il Parlamento veniva presieduto dal primo Governatore della Comunità.

<sup>83</sup> Ivi, artt. 108-118, pp. 112-114. Era compito del Camarlingo di non pagare le somme che eccedevano a quanto stabilito dal Bilancio di Previsione.

<sup>84</sup> Ivi, art. 140, p. 120. I libri dello stato attivo e passivo delle Sezioni o Parrocchie divenute Comunità dovevano essere trasmessi dal Commissario ai Governatori per estrarne una copia.

<sup>85</sup> Ivi, art. 141, p. 121.

<sup>86</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo III, 1818, decreto 54, 6 dicembre, p. 198.

<sup>87</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo III, 1818, decreto 57, 7 dicembre, pp. 220-221. Nella Vicaria del Borgo furono nominati: per il Borgo San Jacopo

In data 18 novembre 1819, a seguito della difficoltà che erano state riscontrate nell'esazione delle imposte diverse, venne emanato un decreto "...concernente l'organizzazione delle Comunità del Ducato". In primo luogo il territorio venne diviso in tre Comunità<sup>88</sup>: Lucca, Borgo e Camajore a cui venivano assoggettate le proprie sezioni come era stato previsto dal decreto del 28 ottobre 1818. Ogni Comunità venne riorganizzata tanto che sotto la guida del Borgo<sup>89</sup> vennero affidati i seguenti Dipartimenti: Borgo, Bagno, Coreglia, Gallicano e Minucciano<sup>90</sup>. Il Titolo II venne dedicato alla "Rappresentanza delle Sezioni e delle Comunità"<sup>91</sup>: in ogni Sezione

---

Giacomo Pellegrini, per Anchiano Vincenzo Giudici, per Dezza Luigi del fu Gaetano Masini, per Lugnano e Bugnano Giuseppe del fu Giovanni Domenico Tomeoni, per Cerreto di sopra Giuseppe Santini, per Cerreto di sotto Giuseppe Nicolai, per Chifenti Giuseppe Pellegrini (sacerdote), per Corsagna Leonardo Papera, per la Cune Nicolao Alberto del fu Domenico Giannelli, per Diecimo Michele del fu Bartolommeo Ambrogi, per Domazzano Rocco del fu Sebastiano Meconi, per Fornoli Filippo Bernardini, per Gioviano Domenico Luigi Pierotti, per Granajola Angelo di Luigi Simoni, per Oneta Andrea del fu Giorgio Lippi, per Partigliano Giacomo del fu Bartolommeo Gheri, per Pieve a Solazzo Antonio di Sebastiano Barsanti, per la Pieve dei Monti di Villa Angelo Angeli, per la Rocca Eustachio del fu Francesco Sartini, per Tempagnano di Valdottavo Pietro del fu Giovanni Battista Meconi e per Valdottavo Gaetano Radini.

<sup>88</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo IV, parte II, 1819, decreto 127, 18 novembre, p. 480-510. Nell'articolo 1 venne specificato che alle Comunità veniva dato il nome del capoluogo.

<sup>89</sup> Ivi, Tavola o elenco, pp. 505-506. Nella ristrutturazione territoriale nella Comunità e Dipartimento del Borgo le Sezioni fossero: Borgo San Jacopo Capoluogo, Anchiano, Bugnano e Lugliano, Cerreto di sopra e Pieve a Sollazzo, Cerreto di sotto, Chifenti, Corsagna, Cune, Diecimo, Dezza, Domazzano, Fornoli, Gioviano, Granajola, Oneta, Partigliano, Pieve dei Monti di Villa, Rocca, Tempagnano di Valdottavo e Valdottavo.

<sup>90</sup> Ivi, art. 2, p. 481. Per Comunità di Lucca Dipartimenti erano Lucca, Nozzano, Capannori e Villa Basilica; per la Comunità di Camajore i Dipartimenti erano Camaiole, Viareggio, Montignoso e Pescaglia.

<sup>91</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo IV, parte II, 1819, decreto 146, 22 dicembre, pp. 556-557. Il decreto sopra citato nominò i Presidenti delle Sezioni e per la Comunità del Borgo furono: per il Borgo San Bernardo Dinelli, per Anchiano Vincenzo De' Giudici, per Bugnano e Lugliano Sante Lena di Francesco, per Cerreto di sopra e Pieve a Solazzo Giuseppe Santini, per Cerreto di sotto Benedetto Benedetti, per Chifenti Michele Benedetti, per Corsagna Pier Antonio Bacci, per la Cune Nicolao Giannelli, per Diecimo Giuseppe Lippi, per Dezza Masini Luigi del fu Gaetano, per Domazzano Rocco Meconi, per Fornoli Filippo Bernardini, per Gioviano Domenico Pierotti, per Granajola Angelo di Luigi Simoni, per Oneta Andrea Lippi, per Partigliano Domenico Gheri, per la Pieve dei Monti di Villa

doveva esserci un Ufficiale Civile con il titolo di Presidente; nel capoluogo di ogni Comunità, con l'obbligo di risiedervi, vi era un Gonfaloniere e un Magistrato mentre nei capoluoghi degli altri Dipartimenti veniva assegnato un delegato "Membro" del Magistrato della Comunità<sup>92</sup>. La composizione della struttura "Magistrato del Borgo". a differenza da Lucca e Camaiore<sup>93</sup>, era formata dal Gonfaloniere con la carica di Presidente e da otto Anziani<sup>94</sup>. In ogni capoluogo di Comunità, alle dipendenze del Gonfaloniere, doveva esserci una Segreteria che per il Borgo e Camajore era strutturata con le seguenti cariche: un segretario, un computista, un protocollista, due commessi e in perito ingegnere<sup>95</sup>. Era compito del Presidente dell'Interno di nominare i Presidenti delle Sezioni, i Gonfalonieri e i membri del Magistrato; le loro nomine duravano incarica tre anni e potevano essere rieletti<sup>96</sup>. Tra i compiti dei Presidenti delle Sezioni vi era quello di doverle rappresentare nei giudizi<sup>97</sup>, vigilare sulla manutenzione dei Fossi e dei Canali che rientravano nel perimetro della Sezione<sup>98</sup>, vigilare sull'esecuzione dei Regolamenti di Polizia

---

Angelo Angeli, per la Rocca Pasquale Nardi, per Tempagnano di Valdottavo Pietro Meconi e per Valdottavo Giovanni Battista Ferri.

<sup>92</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo IV, parte II, 1819, decreto 127, 18 novembre, art. 4, pp. 481-482.

<sup>93</sup> Ivi, art. 5, pp. 482. La Comunità di Lucca era formata da un Gonfaloniere con la carica di Presidente e da dieci anziani mentre la Comunità di Camajore era formata da un Gonfaloniere con la carica di Presidente e da sei anziani.

<sup>94</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo IV, parte II, 1819, decreto 140, 15 dicembre, p. 558. Il Magistrato della Comunità del Borgo era formato dal Gonfaloniere Giacomo Pellegrini, dagli Anziani Luigi Amadei del Dipartimento del Bagno, Nicolao Vincenti del Dipartimento di Minucciano, Vincenzo Ridolfi, del Dipartimento di Galliciano, Domenico Chiavacci del Dipartimento di Minucciano e dai residenti nel Circondario Carlo Cristofani e Ermenegildo Giannelli del Borgo, Mario Politi di Lugliano e Gaetano Radini di Valdottavo.

<sup>95</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo IV, parte II, 1819, decreto 127, 18 novembre, art. 6, pp. 482. Nella Comunità di Lucca alle dipendenze del Gonfaloniere vi era un segretario, un Vice Segretario computista, un protocollista, tre commessi e in perito Ingegnere.

<sup>96</sup> Ivi, artt. 7-8, pp. 483. Le cariche venivano affidate con una selezione su criteri economici; il Gonfaloniere doveva avere una massa imponibile non inferiore a duemila lire, gli Anziani non dovevano avere una massa imponibile inferiore a seicento lire.

<sup>97</sup> Ivi, art. 11, p. 483.

<sup>98</sup> Ivi, art. 13, p. 484. In caso di inconvenienti era compito dei Presidenti di partecipare, con le autorità competenti, alla risoluzione delle problematiche.

Municipale e Rurale<sup>99</sup> e entro i primi quindici giorni di settembre di informare l'Anziano del proprio Dipartimento sulle reali necessità economiche in modo tale che potevano essere inserite nel Bilancio di previsione<sup>100</sup>.

Era compito degli Anziani del Dipartimento, entro il mese di settembre di ogni anno, di esprimersi in oggetto alle richieste di inserimento delle voci nel bilancio di previsione<sup>101</sup> e qualora ne fosse stata avvertita la necessità, di informare il Gonfaloniere sui reclami che venivano presentati dai Presidenti delle Sezioni<sup>102</sup>. I Presidenti e gli Anziani del Dipartimento avevano anche dei privilegi tra i quali si ricorda l'opportunità di tenere le armi, poter cacciare secondo le regole generali e avere l'esenzione del pagamento della tassa del Testatico<sup>103</sup>. Il ruolo dei Gonfalonieri era corrispondente ai Consiglieri di Stato, rappresentavano la propria Comunità in giudizio<sup>104</sup> e ancor più specificatamente avevano grosse responsabilità economiche come estrarre i ruoli delle rendite comunali, entro il mese di dicembre, come far formare ai parroci i ruoli della tassa personale, come emettere i mandati di pagamento<sup>105</sup>. Il Gonfaloniere, senza l'approvazione del Presidente dell'Interno, non poteva effettuare pagamenti superiori a quelle che erano le somme impegnate in bilancio<sup>106</sup>. Il sopra citato Presidente poteva inoltre autorizzare il Gonfaloniere a emettere assegni per le spese straordinarie e urgenti<sup>107</sup>.

Il Magistrato Comunitativo, come gli altri membri delle

---

<sup>99</sup> Ivi, art. 14, p. 484. Nei casi in cui avessero riscontrato delle infrazioni dovevano comunicarle all'autorità competente specificando gli autori dei reati e la presenza dei testimoni.

<sup>100</sup> Ivi, artt. 12, p. 484. Era compito dei Presidenti delle Sezioni di comunicare le reali necessità direttamente al Gonfaloniere.

<sup>101</sup> Ivi, art. 17, pp. 484-485. Gli anziani esprimevano in forma scritta la propria opinione in oggetto alle richieste che venivano inoltrate dalle Sezioni.

<sup>102</sup> Ivi, art. 18, p. 485. I reclami presentati al Gonfaloniere venivano corredati da una memoria scritta attraverso la quale il Presidente esprimeva il proprio parere.

<sup>103</sup> Ivi, art. 16, p. 484, art. 19, p. 485.

<sup>104</sup> Ivi, artt. 20-21, p. 485

<sup>105</sup> Ivi, artt. 20-26, pp. 485-486. Viene inoltre precisato che al fine che i ruoli della tassa personale venivano gravati "...coll'opera degl'Impiegati alla sua Segreteria, del quantitativo della Contribuzione per il Tesoro cumulandovi l'addizionale della Comunità."

<sup>106</sup> Ivi, art. 27, p. 486. I pagamenti dovevano avvenire rigorosamente sopra ogni articolo di spesa; non vi era la possibilità di spostare i pagamenti da un articolo ad un altro.

<sup>107</sup> Ivi, art. 29, pp. 486-487. Rimaneva fermo tuttavia l'obbligo di dover rendicontare sulle somme spese.

riunioni, doveva essere convocato dal Gonfaloniere almeno tre giorni prima del momento previsto per l'incontro<sup>108</sup>; affinché gli impegni assunti risultassero validi doveva comparire almeno due terzi dei convocati<sup>109</sup>. Tra i compiti che il Magistrato aveva vi erano la nomina dei Medici e dei Chirurghi, dei Chirurghi Vaccinatori, delle balie, Istruttrici e levatrici, dei maestri delle Scuole Primarie<sup>110</sup> e l'esame dei bisogni che le Sezioni avevano e che gli sottoponevano<sup>111</sup>. La riorganizzazione stabilì inoltre che i frutti provenienti dai sistemi di tassazione dovevano essere versati nelle casse delle Comunità a cui appartenevano le Sezioni stesse<sup>112</sup>. La Comunità doveva tuttavia sostenere spese fisse che venivano elencate con puntualità ed erano: gli stipendi degli impiegati, il funzionamento dell'Ufficio del Gonfaloniere, il mantenimento e la manutenzione delle strade comunali e delle fabbriche di proprietà delle Sezioni e la conservazione delle fontane<sup>113</sup>. Il titolo seguente venne dedicato interamente alla tenuta dei registri precisando che era compito del Computista di tenere i Libri Mastri e i Libri delle passività annotando in questi tutte le variazioni che venivano fatte e produrne i relativi ruoli<sup>114</sup>. Era invece compito del Segretario di tenere il giornale in entrata e in uscita<sup>115</sup>. Sempre nella stessa norma il Camarlingo venne definito il "Cassiere della Amministrazione" e aveva il compito di versare i proventi delle

---

<sup>108</sup> Ivi, artt. 30-31, p. 487. Il decreto sancisce inoltre l'obbligatorietà nell'essere presente alle riunioni tanto che chi non si fosse presentato senza una giustificazione valida veniva multato con una cifra quantificata in lire tre.

<sup>109</sup> Ivi, art. 32, p. 487.

<sup>110</sup> Ivi, art. 34, pp. 487-488. In merito alle professioni sopra citate il Magistrato doveva proporre i prospetti degli stipendi.

<sup>111</sup> Ivi, art. 35, p. 488. Entro i primi giorni del mese di Ottobre il Gonfaloniere doveva sottoporre al Magistrato le domande che erano pervenute dai presidenti sezionali e aventi come oggetto le richieste per i fabbisogni delle Sezioni; a seguito del suo esame veniva redatto il bilancio di previsione imputando negli appositi capitoli le spese necessarie al funzionamento delle sopra citate Sezioni.

<sup>112</sup> Ivi, art. 37, p. 489. Le entrate erano costituite in gran parte dai fondi provenienti dall'esazione dell'imposta Patrimoniale che le Sezioni esigevano.

<sup>113</sup> Ivi, art. 39, p. 490. Nel decreto viene inoltre specificato che tra le altre spese fisse si dovevano registrare le imposte che gravavano sui beni delle Sezioni.

<sup>114</sup> Ivi, artt. 44-46, pp. 491-492. L'estrazione dei ruoli era un'operazione che veniva svolta dal Computista coadiuvato dai Commessi.

<sup>115</sup> Ivi, artt. 47-48, pp. 492-493. Nel registro delle entrate il Segretario doveva riportare il nome e cognome del Camarlingo a cui li consegnava, la data in cui venivano consegnati, la natura della contribuzione il numero dell'articolo di bilancio da cui dipendevano e la somma per la quale erano resi esecutori.

esazioni effettuate a favore della Comunità<sup>116</sup>. Il ruolo del Camarlingo è descritto subito dopo come cassiere dell'amministrazione comunicativa.

Nei primi giorni di gennaio del 1821 venne emanato un decreto con il quale fu soppresso il Commissariato di Pescaglia; a seguito di questa operazione sei mesi dopo venne soppresso anche il Dipartimento Amministrativo<sup>117</sup>. Nello stesso anno fu affrontato l'argomento relativo al miglioramento della gestione economica delle Sezioni; in primo luogo fu chiarito che in tutte le Segreterie Comunitarie doveva essere formato un libro mastro nel quale inserire tutte le rendite attive e passive<sup>118</sup>. Tra i diversi compiti assegnati alle Segreterie vi erano le operazioni di conservazione dei sopra formati ruoli presso il loro archivio<sup>119</sup>. I ruoli dovevano essere compilati mensilmente<sup>120</sup> e al loro interno vi doveva essere riportato il nome della Sezione, il numero, il nome, cognome e luogo di residenza dei debitori, il titolo del debito e la sua scadenza e l'importo che doveva essere corrisposto<sup>121</sup>. Dall'entrata in vigore del decreto i Camarlinghi dovevano versare al Camarlingo cassiere della loro Comunità mensilmente le somme riscosse. Le Comunità, a titolo di controllo, potevano inviare il loro Computista che doveva verificare l'operato del Camarlingo<sup>122</sup>. Era compito dell'Esattore maggior, entro i primi giorni del mese di marzo, comunicare il saldo contabile alle Autorità della Comunità<sup>123</sup>. Tutta la contabilità doveva essere conservata

---

<sup>116</sup> Ivi, artt. 50-59, p. 493-495. Era compito del Cassiere di tenere un registro nel quale annotare le somme che i Camarlinghi avrebbero dovuto estrarre a seguito degli avvisi del Gonfaloniere.

<sup>117</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo VI, 1821, decreto n. 64, 25 settembre, pp. 192-193. La riorganizzazione a livello amministrativo venne effettuata a seguito del riscontro positivo avuto a quanto attuato alcuni mesi prima con la soppressione del "Commissariato di Pescaglia".

<sup>118</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo VI, 1821, decreto n. 85, 19 Dicembre 1821, pp. 242-243. L'art. 1 stabiliva inoltre che "Le Autorità Comunali renderanno conto al Ministero dei progressi periodici del lavoro".

<sup>119</sup> Ivi, art. 3, p. 243. Le operazioni relative alla trasmissione dei Ruoli dovevano essere eseguite dall'Ispettore delle Casse Pubbliche.

<sup>120</sup> Ivi, art. 7, p. 244. Per coloro i quali non provvedevano a redigere mensilmente i Ruoli era prevista una sanzione che variava da cento a trecento lire.

<sup>121</sup> Ivi, art. 4, p. 243. I ruoli dovevano poi essere chiusi con un processo verbale datato e sottoscritto dal Camarlingo.

<sup>122</sup> Ivi, art. 11, p. 245. Qualora fosse risultato che il Camarlingo avesse trattenuto delle somme che non gli spettavano a vario titolo questi poteva essere perseguito.

<sup>123</sup> Ivi, art. 12, p. 246. La contabilità presentata dall'Esattore doveva essere verificata dall'Ispettore delle Casse.

separatamente dalla Segreteria e da Camarlingo<sup>124</sup>. Con l'applicazione del decreto venne previsto che vi dovesse essere un Deputato Onorario al quale dare l'incarico della revisione dei Registri contabili e della supervisione sulla cura degli archivi<sup>125</sup>.

Alcuni anni più tardi con decreto n. 3 del 9 marzo 1822 si provvide alla sistemazione della situazione delle sezioni comunali; in primo luogo vennero trattati gli argomenti relativi alla gestione degli arretrati sia attivi che passivi che vantavano le amministrazioni<sup>126</sup>. Entro il mese di Giugno era compito delle Autorità Comunali di liquidare gli arretrati o le "deficienze" e di riscuotere le somme arretrate<sup>127</sup>. L'elenco dei creditori doveva essere approvato dal Ministero dell'Interno e poi trasmesso alle Autorità Comunali<sup>128</sup>. Nella seconda sezione del decreto venne indicato il mezzo che doveva essere usato per ripianare il deficit: venne prevista una speciale sovrapposta addizionale con i proventi della quale doveva prevedere le spese di amministrazione, di censo, canoni, per i legati e le imposizioni pubbliche<sup>129</sup>. Una specifica sezione, la III, venne dedicata alla "riscossione dei reparti di danari e vettovaglie" specificando che il denaro che era dovuto alla Sezione doveva essere registrato su un ruolo nominativo e che qualora la somma risultasse troppo gravosa per i contribuenti poteva essere dilazionata in rate<sup>130</sup>. Nel bilancio di previsione doveva essere prevista una somma che doveva servire a

---

<sup>124</sup> Ivi, art. 15, p. 247.

<sup>125</sup> Ivi, art. 20, p. 248. Il deputato Onorario veniva nominato dal Ministro dell'interno e aveva diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute, tassate da Ministero, e che erano a carico delle Comunità.

<sup>126</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo VII, 1822, decreto 3, 9 marzo, pp. 3-4. L'art. 1 specifica che nei bilanci di previsione delle Sezioni non potevano essere inseriti gli arretrati degli anni 1919-1921 e che, appena chiuso l'esercizio per l'anno 1821 "...tanto dei Camarlinghi quanto dell'Esattor maggiore, le Autorità Comunali procederanno alla liquidazione dell'arretrato esigibile..." seguendo quanto stabilito dal Decreto del 19 Dicembre.

<sup>127</sup> Ivi, art. 5, p. 4. L'art. 5 precisa che per ottenere il rimborso o la liquidazione delle spettanze dovevano presentare alle Autorità Comunali, entro il 15 del mese di Maggio, il contratto.

<sup>128</sup> Ivi, artt. 9-10, p. 5. Nei casi in cui l'arretrato passivo fosse stato superiore all'attivo era compito delle Autorità Comunitative di esaminare la dove proveniva la situazione di deficit.

<sup>129</sup> Ivi, artt. 13-16, pp. 6-7. La sovrapposta addizionale doveva servire in maniera temporanea per poi essere diminuita nell'anno successivo al deficit.

<sup>130</sup> Ivi, artt. 17-21, pp. 7-8. Il ruolo nominativo veniva formato grazie ai dati presentati dall'Autorità Comunale e era reso esecutivo dal Ministero dell'interno.

pagare i creditori della Sezione e che derivava dal recupero dei denari dai debitori, dalle alienazioni di beni, dall'aumento della tassa fondiaria<sup>131</sup>.

Nel medesimo decreto venne stabilito che le imposizioni dovevano essere ripartite per due terzi sopra gli individui e per un terzo a carico dei Presidenti di Sezione<sup>132</sup>. Al fine di avere una situazione economica ben chiara venne stabilito che i bilanci di previsione nelle sezioni dovevano essere divisi in tre classi: la prima trattava le entrate e le spese della Comunità<sup>133</sup>, la seconda le entrate e le uscite delle singole sezioni<sup>134</sup> e la terza era dedicata alla riscossione dei reparti annui, le vendite degli stabili ed i debiti per capitali<sup>135</sup>. Nelle voci delle passività rientravano le annualità per frutti di censo e cambio, i legati, le spese di amministrazione, le pubbliche imposte, la manutenzione degli orologi e delle fonti, le spese per i cappellani e di culto delle sezioni<sup>136</sup>. Con un successivo decreto del 26 dicembre 1822, alla luce delle innovazioni introdotte, vennero nominati i Presidenti Sezionali<sup>137</sup>.

---

<sup>131</sup> Ivi, artt. 22-29, pp. 8-9. Le perizie e le mappe relative ai beni che dovevano essere alienati per sanare le situazioni debitorie dovevano essere formate dal Perito della Comunità.

<sup>132</sup> Ivi, artt. 30-32, pp. 9-10. Nei casi in cui le situazioni economiche delle Sezioni fossero ritenute in attivo le imposizioni dovevano essere diminuite.

<sup>133</sup> Ivi, art. 34, pp. 11. Le entrate della prima classe comprendevano, oltre alle entrate ordinarie, i diritti di pesca, i proventi, le privative, le tasse su osterie e cantine, le multe, la quota dovuta dalle sezioni per l'amministrazione e le sovratasse alle imposte fondiarie e personali.

<sup>134</sup> Ivi, art. 35, pp. 11. Le entrate della seconda classe comprendevano, oltre alle entrate ordinarie, i proventi derivanti da affitti, canoni, rendite, interessi di censo e di cambio, ciò che deriva dal taglio di boschi e dai pascoli.

<sup>135</sup> Ivi, art. 33, p.10.

<sup>136</sup> Ivi, art. 35 e 37, pp. 11-12. Le spese relative ai Cappellani e al Culto venivano comprese nella seconda classe nei casi in cui la Sezione avesse "...redditi sufficienti per supplirvi."

<sup>137</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo VII, 1822, decreto 71, 26 dicembre, pp. 222-238. Nella Comunità del Borgo dipartimento del Borgo furono nominati: per il Borgo San Jacopo Vincenzo Pucci, per Cerreto di sotto Girolamo di Sebastiano Cosimi, per Cerreto di sopra e Pieve a Sollazzo Giovanni Santini, per Oneta Andrea Lippi, per la Rocca Pasquale Nardi, per Gioviano Sebastiano Barsanti, per Chifenti Giuseppe Pellegrini, per Bugnano e Lugnano Silvestro del fu Jacopo Prosperi, per Fornoli Michele quorum Pietro Paolino Gherardi, per Granajola Angelo Simoni, per la Pieve de' Monti di Villa Angelo Angeli, per Corsagna Michele di Antonio M. Bacci, per Anchiano Giovanni Battista di Giuseppe Del Sarto, per la Cune Matteo di Jacopo Dini, per Vetriano e Fabbriche

Nell'anno 1823 vennero rinnovate alcune cariche delle Magistrature Comunali<sup>138</sup> e dei Funzionari di Grascia e Polizia Municipale<sup>139</sup> e furono riorganizzate le amministrazioni comunali<sup>140</sup>. In merito alla nuova gestione il territorio del Ducato venne diviso in tre circondari, per un totale di dodici Comunità, ognuna a sua volta comprendente sezioni o parrocchie<sup>141</sup>. A corredo del decreto vi è la tabella che riporta la nuova suddivisione territoriale: il circondario di Lucca comprendeva le comunità di Lucca, Nozzano, Capannori, Villa Basilica, il circondario di Viareggio includeva Viareggio, Camaiore e Montignoso e infine il circondario di Borgo era composto dalle comunità di Borgo, Bagno, Coreglia, Galliciano e Minucciano<sup>142</sup>. Le Comunità dovevano essere rappresentate dal un Gonfalone, da due Anziani e dal Consiglio Generale<sup>143</sup>. Sia i Gonfalonieri che i Magistrati dovevano avere il proprio ufficio presso il capoluogo, ad

---

Sebastiano di Giuseppe Bastiani, per Gello Andrea del fu Giovanni Francesco Barsotti, per Motrone Giovanni Bartolomeo Simonelli, per la Villa a Roggio Angelo Serafino Micheletti, per Castel di Val di Roggio Domenico Mattei, per Ansana Pietro Valentini, per Dezza Giuseppe Tommasi, per Diecimo Filippo del fu Andrea Luvisi, per Domazzano Bartolomeo di Giovanni Jacopo Meconi, per Valdottavo Giovanni Battista ferri, per Tempagnano di Valdottavo Gregorio Bertuccelli, per Partigliano Domenico Gheri e per Fondagno Michele del fu Pietro Bascherini.

<sup>138</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo VIII, 1823, decreto 2, 11 gennaio, pp. 3-5. Per la Comunità di Borgo vennero nominati: Carlo Cristofani come Gonfaloniere e Paolino Giannelli, Francesco Lotti, Bernardino Nicoletti, Bernardo Morganti, Bartolomeo Pierotti, Nicolao del fu Giovanni Battista Cheli, e Francesco Pinelli come Anziani.

<sup>139</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo VIII, 1823, decreto n. 3, 15 Gennaio, pp. 6-8. Per la Comunità e Dipartimento del Borgo venne nominato Francesco Lotti.

<sup>140</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo VIII, 1823, decreto 94, 24 settembre, pp. 295-301. Nella tavola esplicativa nella Comunità del Borgo le Sezioni erano: Borgo San Jacopo capoluogo, Anchiano, Bugnano e Lugnano, Cerreto di sopra e Pieve a Sollazzo, Cerreto di sotto, Chifenti, Corsagna, Cune, Diecimo, Dezza, Domazzano, Fornoli, Gioviano, Granajola, Oneta, Partigliano, Pieve dei Monti di Villa, Rocca, Tempagnano di Valdottavo, Valdottavo, Gello, Motrone, Villa a Roggio, Castel di Valdiroggio, Ansana, Fondagno, Vetriano e Fabbriche e Colognora di Valdiroggio.

<sup>141</sup> Ivi, art. 1, p. 295.

<sup>142</sup> Ivi, Si trova la tavola generale dei “circondarij comunità e respettive sezioni”, pp. 302-311.

<sup>143</sup> Ivi, art. 2, p. 295. La nuova organizzazione non andava a toccare le Comunità di Lucca e Viareggio.

eccezione di quelli di Capannori e Nozzano che lo avevano a Lucca<sup>144</sup>, all'interno del quale operavano anche un segretario e un numero di impiegati variabile<sup>145</sup>. La nuova organizzazione prevedeva che il consiglio generale fosse formato dal Gonfaloniere, dagli Anziani e dai Presidenti delle sezioni.

I Gonfalonieri, gli Anziani ed i Presidenti venivano eletti e rimanevano in carica per cinque anni rinnovabili<sup>146</sup>. Il decreto del 1823 pose inoltre la propria attenzione sui beni patrimoniali, sulle rendite, sui capitali e sui crediti delle sezioni, precisando che tutti i debiti e le passività, anche precedenti all'anno 1818, dovevano essere ceduti al rispettivo Comune di appartenenza<sup>147</sup>. Per essere sicuri che le operazioni venissero svolte in maniera corretta, fu stabilito che i Gonfalonieri, con gli Anziani e con i Presidenti di Sezione, dovevano redigere uno Stato delle Attività e Passività delle Sezioni: nel caso si fosse registrato un bilancio in attivo, il comune era obbligato alla cessione di una rendita annuale perpetua pari al cinque per cento dei frutti<sup>148</sup>. Nei casi in cui si fosse rilevata una situazione debitoria venne previsto che, previo accordo con i creditori, il passivo dovesse essere sanato, entro il 1824, attraverso il pagamento di rate annuali<sup>149</sup>. Per i debiti costituiti in capitali di censo la Comunità doveva restituire ai creditori almeno il loro valore<sup>150</sup>.

Una particolare attenzione venne posta anche verso i beni stabili della Comunità che rimanevano di proprietà delle stesse ma che dovevano essere allivellati<sup>151</sup>. In pari data, attraverso un apposito decreto, vennero nominati gli impiegati delle Amministrazioni<sup>152</sup> e il mese successivo furono decretati i rappresentanti delle Magistrature

---

<sup>144</sup> Ivi, art. 3, p. 296.

<sup>145</sup> Ivi, art. 6, p. 296. Il numero degli impiegati variava a seconda delle necessità dei singoli uffici.

<sup>146</sup> Ivi, art. 4-5, p. 296.

<sup>147</sup> Ivi, artt. 11-12, p. 297.

<sup>148</sup> Ivi, artt. 14-15, pp. 297-298. Nello stato delle attività e passività doveva essere inserito il valore dei Beni Stabili dedotto dal "fruttato" netto di un ventennio.

<sup>149</sup> Ivi, art. 19, p. 299. Nel decreto viene inoltre stabilito che le rate per estinguere i debiti dovevano essere in numero minore di cinque e non maggiore a dieci.

<sup>150</sup> Ivi, art. 20, p. 299. I responsabili delle operazioni di recupero potevano anche avere dei benefici economici dai creditori per i quali operavano.

<sup>151</sup> Ivi, art. 24, p. 300. In oggetto a quanto riportato nel testo venne previsto il rimando a procedure da specificarsi in seguito.

<sup>152</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo VIII, 1823, decreto 95, 24 settembre, pp. 312-315. Per la Comunità di Borgo venne nominato come segretario il Signor Vincenzo Simonetti

Comunali<sup>153</sup> e i Presidenti Sezionali<sup>154</sup>. La legislazione relativa all'esecuzione delle cariche venne presa in considerazione con il decreto del 30 maggio 1824 che stabilì gli orari in cui gli uffici Amministrativi del Ducato dovevano rimanere aperti<sup>155</sup>.

Solo due anni dopo, nel 1826, per estinguere i debiti delle sezioni venne istituita una apposita Commissione straordinaria composta da sei membri ai quali venne dato il compito di esaminare, completare ed eventualmente correggere lo stato attivo e passivo delle Sezioni che vertevano in situazione di deficit<sup>156</sup>. Per svolgere al meglio il proprio operato, la Commissione doveva stare in contatto con il Ministro dell'Interno e con il Gonfaloniere della Sezione che esaminava la documentazione<sup>157</sup>. Solo dopo avere stabilito il proprio attivo e passivo, ogni Sezione doveva in primo luogo presentare al Ministero dell'Interno un piano di rientro economico<sup>158</sup> e, in secondo luogo, esaminare la posizione dei propri beni<sup>159</sup>. Alcuni anni più tardi, nel 1827, venne previsto che le Magistrature Comunitative, rappresentate sino a questo momento da tre uomini, venissero formate

---

<sup>153</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo VIII, 1823, decreto 103, 19 ottobre, pp. 333-337. Per la Comunità di Borgo vennero nominati come Gonfaloniere Carlo Cristofani e come anziani Vincenzo Giudici e Paolino Giannelli.

<sup>154</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo VIII, 1823, decreto 104, 30 ottobre, pp. 338-355. Nella Comunità del Borgo furono in gran parte confermati i Presidenti dell'anno 1822 con le seguenti eccezioni: per il Borgo San Jacopo Dionisio Gemignani, per Anchiano Cesare del fu Guasparo Guaspari, per Bugnano e Lignano Silvestro del fu Jacopo Prosperi, per Corsagna Bartolomeo del fu Lorenzo papera, per Diecimo Anselmo del fu Sebastiano Andreucci, per Corsagna Michele di Antonio Maria Ricci, per Partigliano Domenico Gheri, per la Rocca Donnino del fu Giovanni Antonio Poli, per Castel di Val di Roggio Giovanni Francesco Pasquini, per Vetriciano e Fabbriche Pier Angelo del fu Mariano Biagini e per Colognora di Valdiroggio Domenico Mattei.

<sup>155</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo IX, 1824, decreto 37, 30 maggio, pp. 70-71. Tutti gli uffici dovevano rimanere aperti dalle otto del mattino fino alle tre nel periodo compreso tra il primo Maggio e il 30 settembre e dalle nove fino alle tre per il periodo compreso tra il primo Ottobre e il 30 Aprile.

<sup>156</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo XII, 1826, decreto 4, 10 febbraio, pp. 11-12, artt. 1-2. La commissione era formata da sei membri tra cui tre Giureconsulti e un segretario che agivano sotto la direzione generale del Ministro dell'Interno.

<sup>157</sup> Ivi, art. 4, p. 12. La Commissione poteva chiedere ai Gonfalonieri tutti gli atti e documenti utili al fine di ricostruire la situazione contabile.

<sup>158</sup> Ivi, art. 5, p. 12. Nei piani di rientro economico dovevano essere riportate le rate annuali che le Amministrazioni dovevano incassare e o pagare

<sup>159</sup> Ivi, art. 6, pp. 12-13. Era compito della Commissione di verificare l'opportunità di vendere o allivellare i beni della Sezione.

da cinque membri<sup>160</sup>; con il decreto del mese successivo vennero nominati i due anziani che andavano a ricoprire tale carica<sup>161</sup>. L'anno seguente, nel 1828, anche a seguito della soppressione della Comunità di Nozzano avvenuta a partire dal primo gennaio 1829, venne emanato un decreto che nominava le Magistrature Comunali per il quinquennio successivo<sup>162</sup> e una determinazione attraverso la quale si nominavano i nuovi Presidenti Sezionali<sup>163</sup>.

Nel 1830, con il decreto del 27 dicembre, tutto il sistema legato all'amministrazione economica sezionale venne ulteriormente ritrattato<sup>164</sup>. In primo luogo furono definite le modalità di affrancazione del debito per i debitori delle Sezioni da applicarsi esclusivamente alle "rendite, date e tasse perpetue"<sup>165</sup>. Dal momento della pubblicazione del decreto venne stabilito che i soggetti aventi diritto avessero il tempo di quattro mesi per presentare le domande di affrancazione<sup>166</sup>, che dovevano essere indirizzate ai Gonfalonieri delle

---

<sup>160</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo XIII, 1827, decreto 16, 20 aprile, p. 41, artt. 1-2.

<sup>161</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo XIII, 1827, decreto 24, 20 maggio, pp. 61-62, artt. 1-3. Per Borgo a Mozzano vennero nominati Filippo Antonio Santini di Cerreto di sotto e Giovanni Battista Ferri di Valdottavo.

<sup>162</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo XIV, 1828, decreto 30, 30 novembre, pp. 85-90, artt. 1-3. La Comunità del Borgo fu formata dal Gonfaloniere Carlo Cristofani e dagli Anziani Sebastiano Pellegrini e Paolo Nicolai di Verreto di sotto, Giovanni Battista Ferri di Valdottavo e Giuseppe Tomeoni dei Monti di Villa.

<sup>163</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo XIV, 1828, Determinazione 34, 12 dicembre, pp. 101-123, artt. 1-2. Nella Comunità del Borgo furono in gran parte confermati i Presidenti dell'anno 1823 con le seguenti eccezioni: per Anchiano Giuliano Micheli, per Bugnano e Lugnano Jacopo Trenta, per Corsagna Bartolomeo del fu Lorenzo Papera, per Diecimo Giovanni Battista del fu Giovanni Jacopo Luvisi, per Granajoila Giuseppe Simoni, per la Pieve dei Monti di Villa Giovanni Pietro Torti, per la Rocca Giovanni Ansano Dinelli, per Valdottavo Luigi Mezzetti, per Gello Giovanni Giuseppe Catoni, per Motrone Pellegrino Franchini, per Villa a Roggio Giovanni Antonio Puccini, e per Colognora di Valdiroggio Giovanni Michele Avanzini.

<sup>164</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo XVI, 1830, decreto 40, 27 dicembre 1830, pp. 139-146.

<sup>165</sup> Ivi, art. 1, p. 139. Nel decreto venne specificato che non erano compresi nella tassazione i debitori per canoni enfiteutici.

<sup>166</sup> Ivi, artt. 2, 22, pp. 140, 145. Le domande che venivano presentate oltre il termine previsto di quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto era compito dei Gonfalonieri di emanare una circolare attraverso la quale richiamare i debitori e far convalidare da un Notaio attraverso un atto formale l'ipoteca sui beni stabili.

Sezioni<sup>167</sup> e dovevano riportare la data, il nome, il cognome e il domicilio del dichiarante, oltretutto la natura e l'ammontare della rendita o tassa perpetua<sup>168</sup>. Il Segretario del Gonfaloniere della Comunità doveva produrre e conservare un registro nel quale annotare i nominativi e le residenze delle persone che avevano presentato la domanda di affrancazione<sup>169</sup>. Le affrancazioni erano stipulate, davanti al Gonfaloniere, gratuitamente attraverso processo verbale in due copie<sup>170</sup> e i pagamenti in contanti venivano effettuati dal Camarlingo Comunale<sup>171</sup>.

L'anno successivo, con il decreto n. 36 del 19 ottobre 1831, vennero introdotte alcune modifiche alle modalità del calcolo dell'affrancazione ma rimasero invariate le regole dettate per la stesura dei processi verbali, mentre il termine per la presentazione delle domande fu portato a quattro mesi dalla pubblicazione del decreto<sup>172</sup>.

Nel 1833, a seguito della scadenza delle cariche, vennero nuovamente nominati i Presidenti Sezionali<sup>173</sup> e i membri delle magistrature Comunali<sup>174</sup>.

---

<sup>167</sup> Ivi, art. 3, p. 140. Le domande di affrancazione potevano essere redatte anche in carta libera

<sup>168</sup> Ivi, artt. 4-5, p. 140-141. Nei casi in cui il richiedente non sapesse o non potesse scrivere o firmare doveva produrre una dichiarazione all'Ufficio del Gonfaloniere che veniva autenticata da quest'ultimo.

<sup>169</sup> Ivi, art. 7, p. 141. Nel registro venivano riportate anche le domande che per qualche motivo erano state rifiutate.

<sup>170</sup> Ivi, art. 16, p. 143. Il processo verbale veniva redatto fisicamente dal Segretario dell'Ufficio del Gonfaloniere.

<sup>171</sup> Ivi, art. 20, p. 145. Era compito del Camarlingo di erogare i pagamenti dietro presentazione di regolare mandato a "ricevere".

<sup>172</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo XVII, 1831, decreto 36, 19 ottobre, pp. 110-111.

<sup>173</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo XIX, 1833, Decreto 84, 11 dicembre, pp. 260-277, artt. 1-2. Nella Comunità del Borgo furono in gran parte confermati i Presidenti dell'anno 1828 con le seguenti eccezioni: Borgo San Jacopo Fazi Paolino del fu Jacopo, per Bugnano e Lugnano Nicolao del fu Bartolomeo Benedetti, per Corsagna Antonio Bacci, per Chifenti Paolino Pellegrini, per Diecimo Ambrogio Michele, per Granajoila Angelo Simoni, per la Pieve dei Monti di Villa Angelo Ricci, per la Rocca Giovanni Antonio di Vincenzo Dinelli, per Gello Tomei Giuseppe, per Motrone Giuseppe Paolini del fu Ansano, per Oneta Cristoforo Brunini, per Villa a Roggio Valente Puccini, per Colognora di Valdiroggio Giuseppe Ricci, per Dezza Gaetano Ciucci, per Fornoli Domenico Antinori, per Gioviano Bartolomeo del fu Eugenio Braccini e per Tempagnano di Valdottavo Vincenzo Lipparelli.

Al fine di riorganizzare al meglio le Sezioni, attraverso il decreto n. 96 del 20 ottobre 1835 venne pubblicato un vero e proprio manuale per i Presidenti Sezionali che raccoglieva tutte le mansioni loro attribuite<sup>175</sup>. Le cariche dei Presidenti, come pure quelle degli Anziani, dei Gonfalonieri e dei Magistrati, venivano affidate a titolo gratuito<sup>176</sup>. I Presidenti delle Sezioni si potevano rivolgere, per affari riguardanti la polizia, o alla Presidenza del Buon Governo o al Comando dei Carabinieri e inoltre rappresentano la Sezione in giudizio<sup>177</sup>. Nel manuale vengono inseriti anche i compiti assegnati ai Presidenti tra i quali si ricordano: la manutenzione delle strade, la custodia di fiumi e torrenti che insistevano dentro il perimetro della Sezione, il controllo e l'immediato intervento in caso di incendio in una zona compresa nel perimetro delle Sezioni, il buon mantenimento dei terreni e degli edifici, la vigilanza sull'applicazione delle leggi sanitarie comprensive delle norme sulla macerazione della canapa e delle regole per il seppellimento dei cadaveri; i Presidenti esercitavano inoltre le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria e di ufficiali ausiliari di polizia<sup>178</sup>.

---

<sup>174</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo XIX, 1833, Decreto 91, 18 dicembre, pp. 290-294, artt. 1-3. Per la Comunità di Borgo a Mozzano vennero nominati: Giuseppe Nicolai come Gonfaloniere e Paolino Giannelli, Giovanni Battista Tonelli, Giuseppe Tomeoni e Francesco Cecconi come anziani. *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo XX, 1834, Decreto 9, 17 gennaio, p. 24, artt. 1-2: solo alcuni mesi dopo a causa del decesso del Signor Paolino Giannelli venne nominato al suo posto Ermenegildo Giannelli. *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo XXI, 1835, Decreto 7, 22 gennaio, p. 21, artt. 1-2: Alcuni mesi dopo il Gonfaloniere Giuseppe Nicolai venne sostituito da Carlo Cristofanini.

<sup>175</sup> *Bollettino delle leggi del Ducato Lucchese*, cit., Tomo XXI, 1835, decreto 96, 20 ottobre, pp. 216-252.

<sup>176</sup> Ivi, art. 1, p. 218.

<sup>177</sup> Ivi, artt. 2 e 6, pp. 218-219.

<sup>178</sup> Ivi, artt. 7-39, pp. 219-229. Nei casi in cui fossero riscontrati casi che potevano precludere alla salute dei cittadini era compito dei Presidenti Sezionali di informare prontamente il Consiglio di Sanità.

Finito di stampare nel dicembre 2018  
per conto della Civita Editoriale  
dalla S. Marco Litotipo - Lucca